

COMMISSIONI RIUNITE  
AFFARI COSTITUZIONALI (I)  
GIUSTIZIA (II)

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4465) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Barbieri Silvia (gruppo comunista-PDS) .....	10
Bargone Antonio (gruppo comunista-PDS) .....	9
Ferrara Giovanni (gruppo comunista-PDS) .....	8, 10
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (gruppo comunista-PDS) .....	6, 10
Fracchia Bruno (gruppo comunista-PDS) .....	11
Gargani Giuseppe, <i>Presidente della II Commissione</i> .....	7, 8, 11
Pavan Angelo, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> .....	6, 10, 11
Rizzo Aldo (gruppo sinistra indipendente) .....	5, 7, 8, 10
Soddu Pietro (gruppo DC) .....	8, 9, 10
Vairo Gaetano (gruppo DC), <i>Relatore per la II Commissione</i> .....	6, 9, 10
<b>Votazione nominale:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,35.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4465).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 dicembre 1989.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente le Commissioni riunite hanno elaborato un nuovo testo, del quale è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa nella seduta dell'11 luglio 1991.

Comunico che la Commissione bilancio, in data odierna, ha espresso parere favorevole a condizione che « sia ripristinato l'articolo 2 del testo approvato dal Senato » e che « sia soppresso l'articolo 2 che, riproducendo l'articolo 1 della legge 13 luglio 1990, n. 189, risulta pleonastico ».

Comunico, inoltre, che la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 16 luglio 1991, nulla osta sul nuovo testo del disegno di legge n. 4465 e che, in data 24 luglio 1991, ha deliberato, « con riferimento al parere già espresso in data 21 febbraio 1990, di doversi considerare non apposta la condizione relativa alla soppressione dell'articolo 2 ».

Nel dichiarare aperta la discussione sulle linee generali, raccomando l'appro-

vazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di

maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

4. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio.

6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza.*

1. 1.

Recchia, Finocchiaro Fidelbo,  
Mastrantuono.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole nell'ambito dell'ordine di appartenenza, con le seguenti tra le diverse magistrature.*

1. 3.

Rizzo.

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero delle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.*

1. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia,  
Mastrantuono.

*All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da in settori diversi, fino alla fine con le seguenti in altre amministrazioni.*

1. 4.

Rizzo.

*All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dallo stesso comma. Tale servizio e anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui al decimo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 agosto 1982, n. 186.*

1. 5.

Rizzo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti

in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 6 dell'articolo 1.

2. In ogni caso gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

1. 01.

Il Governo.

Mi riservo di valutare l'ammissibilità dell'emendamento Rizzo 1.5, che mi risulta essere stato presentato in questo momento.

ALDO RIZZO. Signor presidente, credo che sarebbe opportuno conoscere l'opinione del rappresentante del Governo in merito al provvedimento considerato nel suo complesso, più che in ordine ai singoli emendamenti, in modo tale da consentire ai commissari di esprimere valutazioni maggiormente adeguate e conformi alle considerazioni complessive che il sottosegretario Pavan riterrà di dovere formulare. Abbiamo interesse a che il disegno di legge venga rapidamente approvato ...

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, la invito ad attenersi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

ALDO RIZZO. D'accordo, signor presidente, ma considero comunque necessaria una breve premessa. A mio avviso, nel momento in cui il Governo si pronunciasse, così come io auspico, sul provvedimento considerato nel suo complesso, le Commissioni riunite sarebbero poste nella condizione di valutare in modo più adeguato il contenuto degli emendamenti. Per quanto mi riguarda, ad esempio, sarei eventualmente disponibile al ritiro dei miei emendamenti, nell'ipotesi in cui tale iniziativa giovasse ai fini della tempestiva

definizione dell'*iter* in corso; al contrario, nel caso in cui il disegno di legge dovesse nuovamente essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento, insisterei per la loro votazione.

Quanto al merito delle proposte emendative riferite all'articolo 1, sono convinto dell'opportunità di modificare il comma 1 o nel senso proposto dall'emendamento firmato, tra gli altri, dalla collega Finocchiaro Fidelbo, oppure recependo il contenuto del mio emendamento 1.3, con riferimento all'inciso « fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza ». Infatti, tale dizione rischia di non dire nulla o, al contrario, di dire troppo. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla sua soppressione o, in alternativa, alla sostituzione delle parole « nell'ambito dell'ordine di appartenenza » con le seguenti: « tra le diverse magistrature ».

L'emendamento 1.4, che riproduce nella sostanza il contenuto dell'emendamento 1.2 presentato dai colleghi Finocchiaro Fidelbo ed altri, mira ad eliminare l'effetto perverso del « galleggiamento », prevedendo l'esclusione della valutazione di elementi retributivi derivanti dal mantenimento di trattamenti economici più favorevoli comunque conseguiti presso altre amministrazioni. In tal modo il fenomeno del « galleggiamento » sarebbe eliminato anche nel caso in cui il magistrato conseguisse un trattamento più favorevole, in connessione con la migliore retribuzione percepita presso l'amministrazione di provenienza.

Infine, l'emendamento 1.5 propone l'aggiunta di un comma 3-bis all'articolo 1, consistente nell'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984, ed è volto ad evitare gli effetti di trascinarsi dell'anzianità pregressa ai fini della progressione economica.

In sostanza, l'emendamento 1.5 collega, senza possibilità di equivoci, la determinazione del trattamento economico per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa al periodo di servizio prestato come dirigente

generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, oppure all'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dalla stessa disposizione. Inoltre, l'emendamento 1.5 chiarisce, senza possibilità di equivoci, che il servizio e l'anzianità convenzionale di cinque anni non possono essere valutati ai fini del trattamento economico previsto dal comma 10 dell'articolo 4 della legge n. 425 del 1984 e dall'articolo 21 della legge 27 agosto 1982, n. 186.

**PRESIDENTE.** Per garantire maggiore snellezza ai nostri lavori, sarebbe utile che il Governo si pronunciasse sull'opportunità di approvare il provvedimento in discussione nel testo varato dal Senato, così come richiesto dall'onorevole Rizzo. In tal modo le Commissioni riunite sarebbero poste nelle condizioni di orientarsi con cognizione di causa.

**ANGELO PAVAN, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo auspica la rapida approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato e sollecita il ripristino dell'articolo 2 nella formulazione deliberata presso l'altro ramo del Parlamento. Ricordo che, per consentire la realizzazione di tale ultimo obiettivo, è stato presentato uno specifico articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** È evidente che se in futuro sorgeranno problemi dal punto di vista applicativo, le Commissioni potranno tornare sull'argomento. Credo anzi che il Governo potrà collaborare a sciogliere gli eventuali nodi interpretativi.

Chiedo pertanto ai presentatori se sono disposti a ritirare l'emendamento 1.1 per trasformarlo in un ordine del giorno.

**ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.** No, signor presidente non intendiamo ritirare l'emendamento 1.1.

**PRESIDENTE.** Devo allora pregare i colleghi di essere più chiari quando assu-

mono una posizione, perché queste Commissioni avevano avuto un'impressione diversa.

**GAETANO VAIRO, Relatore per la II Commissione.** Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Recchia ed altri 1.1, Finocchiaro Fidelbo ed altri 1.2 e sull'articolo aggiuntivo del Governo 1.01. Invito altresì l'onorevole Rizzo a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

**PRESIDENTE.** Prima che il Governo esprima il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 vorrei che l'onorevole Vairo, relatore per la II Commissione, esprimesse la propria opinione in ordine alla possibilità che l'emendamento Recchia ed altri 1.1 possa comportare variazioni di spesa. In tal caso, infatti, dovremmo sospendere l'esame del provvedimento in attesa del parere della Commissione bilancio.

**GAETANO VAIRO, Relatore per la II Commissione.** Non credo che l'emendamento 1.1 comporti oneri aggiuntivi, anzi mi pare che esso preveda una riduzione di spesa.

**PRESIDENTE.** Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 17,50.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo l'esame del provvedimento. Onorevole Vairo, vorrei farle rilevare che se l'emendamento in questione non comportasse una variazione di spesa, non avrebbe valore sostanziale; pertanto, dal momento che i presentatori hanno dichiarato di non ritirare l'emendamento, si intende che il medesimo abbia valore dispositivo e comporti quindi una variazione della spesa. Da ciò ne consegue l'obbligo di sottoporre l'emendamento alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

**ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.** Signor presidente, il nostro emendamento 1.1 può comportare variazioni di spesa

per il futuro, ma in negativo in quanto elimina la possibilità che si determini disparità di trattamento retributivo tra i diversi ordini della magistratura. In tal modo verrebbero eliminati gli effetti di trascinarsi e di « galleggiamento » che potevano maturare attraverso il transito da un ordine di appartenenza ad un altro. In sostanza si persegue proprio l'obiettivo di assicurare parità di trattamento tra i magistrati di tutte le cate-

Pertanto, se variazione di spesa esiste ipeto — essa non può essere quantificata ora poiché la norma riguarda ipotizzabili variazioni che si potranno verificare in futuro.

Non sono in grado di valutare se una variazione ipotizzabile in astratto e per il futuro, e non incidente sul bilancio dello Stato, comporti il parere della Commissione bilancio, ma credo che i presidenti delle due Commissioni sapranno sciogliere questo nodo.

PRESIDENTE. A mio avviso, le Commissioni riunite non possono far altro che limitarsi a deliberare in linea di principio sull'emendamento 1.1. È questa la mia personale opinione e, nell'ipotesi in cui si registrassero posizioni differenziate al riguardo, non avrei difficoltà ad investire della questione la Presidenza della Camera. Va considerato, infatti, che, anche nell'ipotesi in cui l'emendamento 1.1 non comportasse variazioni di spesa sul bilancio in vigore, ciò non escluderebbe, come tra l'altro sottolineato dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo, che tale effetto possa prodursi in riferimento alle gestioni finanziarie future. In ogni caso, comportando l'emendamento in esame una variazione di spesa, risulta comunque necessario acquisire il parere della Commissione bilancio.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. In realtà, l'emendamento Recchia ed altri 1.1 non può avere altri effetti che quello di determinare risparmi di spesa. Pertanto, in base all'articolo 93

del regolamento, secondo il quale sono inviati alla Commissione bilancio soltanto gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzioni di entrate, il suddetto emendamento non investe profili di competenza della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nell'ipotesi in cui un emendamento comporti variazioni di spesa o di entrata, deve comunque essere richiesto il parere della V Commissione.

ALDO RIZZO. A mio avviso il problema non si pone affatto. L'emendamento 1.1, infatti, è volto a sopprimere l'inciso: « fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza ». In sostanza, tale emendamento non innova alcunché, ma introduce un criterio di orientamento per il futuro, richiamando il principio della parità di trattamento contributivo, peraltro già sancito dalle vigenti disposizioni. In definitiva, rispetto all'ordinamento in vigore, non viene introdotta alcuna novità, e ciò sia nell'ipotesi in cui il richiamato inciso fosse mantenuto, sia nell'eventualità in cui le Commissioni riunite deliberassero di sopprimerlo.

Se dunque la questione si pone in questi termini, così come io sono convinto che sia, non riesco a comprendere perché si richiami la necessità di sottoporre l'emendamento alla valutazione della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, non credo di dover mutare la mia opinione sulla base delle considerazioni da lei esposte. Va considerato che l'emendamento è stato mantenuto dai proponenti, il che implica da parte di questi ultimi la consapevolezza che si tratti di una proposta avente un contenuto normativo-dispositivo. Non credo, infatti, che l'onorevole Finocchiaro Fidelbo abbia presentato emendamenti con lo spirito e le intenzioni richiamate dall'onorevole Rizzo, dal momento che non si tratta certo di un ordine del giorno destinato al futuro legi-

slatore. Non so se situazioni di tal genere si registrino in altre Commissioni, ma posso affermare con certezza che nella I Commissione ciò non avviene, perché nessuno di noi ha mai pensato di proporre ordini del giorno il cui contenuto fosse destinato al legislatore futuro. Pertanto, non può essere disconosciuto il carattere dispositivo dell'emendamento.

Gli uffici mi segnalano che il parere deve essere richiesto alla Commissione bilancio solo nelle ipotesi in cui gli emendamenti comportino un aumento di spesa. Personalmente continuo a nutrire alcuni dubbi; in ogni caso, onorevoli colleghi, mi chiedo se si possa fare a meno di richiedere il parere rinforzato della Commissione lavoro.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. A mio avviso, l'emendamento 1.1, riguardando il rapporto di lavoro dei magistrati, non investe in alcun modo la competenza della Commissione lavoro.

ALDO RIZZO. Dal momento che l'emendamento proposto dalla collega Finocchiaro Fidelbo non comporta alcuna modifica della legislazione vigente, non riesco a comprendere per quale motivo venga posto il problema, considerato che si tratta soltanto di introdurre un chiarimento rispetto a disposizioni già sancite dalle leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, in verità sono io a non capire il tipo di discussione che si sta svolgendo in questa sede; non le nascondo, anzi, che il mio disappunto cresce progressivamente dopo ogni intervento. Se un deputato presenta un emendamento, infatti, si presume che quest'ultimo abbia un contenuto innovativo.

ALDO RIZZO. In realtà, si tratta soltanto di un'interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Debbo presumere che l'emendamento abbia un contenuto inno-

vativo rispetto alla legislazione vigente, dal momento che i proponenti non hanno accolto l'invito a ritirarlo. Acquisito tale dato, va considerata la necessità di sottoporre l'emendamento al parere obbligatorio della Commissione bilancio ed a quello della Commissione lavoro. Comunque, persistendo la controversia, ritengo che la soluzione più prudente sia quella di sottoporre la questione all'esame del Presidente della Camera.

PIETRO SODDU. A fronte di tale prospettiva, considerato che il problema è stato inquadrato in un certo modo, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Ribadisco che la soluzione più prudente è investire della questione il Presidente della Camera.

GIOVANNI FERRARA. Vorrei chiedere informazioni sull'*iter* complessivo del provvedimento in discussione. In particolare, mi domando se, alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio in data odierna, il testo non debba in ogni caso essere modificato e, quindi, trasmesso nuovamente all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, desidero far presente che, allo stato della situazione, le Commissioni riunite debbono affrontare le questioni poste dall'emendamento 1.1. Nella mia qualità di deputato, sarei molto soddisfatto se la questione potesse risolversi rapidamente perché considererei molto utile, per l'immagine del magistrato, approdare a tale soluzione. Nella mia qualità di presidente, debbo tuttavia risolvere una questione: è stato presentato un emendamento che incide sulla spesa e che sicuramente coinvolge materia di competenza della Commissione lavoro, la quale è stata chiamata ad esprimere il parere rinforzato su questo provvedimento. Ribadisco pertanto la necessità di richiedere il parere della Commissione lavoro sull'emendamento 1.1.



PIETRO SODDU. Ho seguito molto attentamente la discussione e, se quanto dichiarato dall'onorevole Rizzo è giusto — come io ritengo che sia —, l'emendamento non risulterebbe necessario. Tuttavia, sarebbe opportuno che i proponenti illustrassero la sostanza e la finalità dello stesso sì da consentirci un orientamento ed un giudizio di merito, non soltanto formale.

ANTONIO BARGONE. L'emendamento è già stato illustrato.

PIETRO SODDU. Se, infatti, l'emendamento risultasse finalizzato ad evitare la sperequazione del trattamento dei magistrati, riceverebbe il consenso del mio gruppo. Allo stato delle cose, tuttavia, risulta necessario un chiarimento da parte dei presentatori.

PRESIDENTE. La questione rimane. Non entro nel merito del fine politico dell'emendamento, onorevole Soddu, e non devo farlo ...

PIETRO SODDU. Non politico, ma normativo.

PRESIDENTE. Normativo, quindi politico se l'emendamento è volto ad eliminare eventuali rischi di sperequazione. Ad ogni modo rimane un dato ineliminabile: l'emendamento in questione interviene su una materia che sicuramente rientra nella competenza riservata alla Commissione lavoro la quale dovrà esprimere parere vincolante. Pertanto, ritengo che non possiamo deliberare senza che sia stato espresso tale parere, a meno che i presentatori — ma lo hanno smentito — non intendano trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, considerato che esso costituisce una direttiva per il futuro legislatore.

Ribadisco ancora una volta che non possiamo procedere in assenza del parere della Commissione di merito alla quale la Presidenza della Camera ha riconosciuto la potestà di esprimere parere vincolante.

PIETRO SODDU. Signor presidente, ribadisco la necessità di maggiori chiarimenti sul merito dell'emendamento 1. 1.

GAETANO VAIRO, *Relatore per la II Commissione*. In relazione all'andamento della discussione, riterrei opportuna una breve sospensione.

PRESIDENTE. L'onorevole Vairo, relatore per la II Commissione, ha chiesto una breve sospensione della seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che tale richiesta è accolta.

*(Così rimane stabilito).*

Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,5, è ripresa alle 18,15.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento. Onorevole Vairo ?

GAETANO VAIRO, *Relatore per la II Commissione*. Interpretando la volontà delle diverse parti politiche, tesa alla realizzazione della *ratio* di questo provvedimento, vale a dire la cessazione dell'enorme fenomeno del « galleggiamento », ritengo opportuno approvare il testo trasmesso dal Senato, anche se rimane urgente e non meno drammatico il problema connesso all'attuale sperequazione esistente tra i vari livelli di retribuzione dei magistrati.

In qualità di relatore, al fine di realizzare entrambi gli obiettivi senza peraltro ritardare la prosecuzione dell'*iter*, invito i proponenti a ritirare gli emendamenti, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo del Governo volto a ripristinare l'articolo 2 del testo del Senato, sì da agevolare la tempestiva approvazione del provvedimento.

Invito inoltre il Governo ad impegnarsi affinché, subito dopo l'approvazione del testo in esame, venga predisposto un apposito disegno di legge volto a superare le situazioni di sperequazione retributiva che si registrano tra i diversi ordini di magistrati, coinvolgendo nell'iniziativa i gruppi parlamentari rappresentati nelle Commissioni riunite.

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, accolgo l'invito del relatore per la II Commissione.

SILVIA BARBIERI. Aderisco all'invito formulato dal relatore Vairo, a condizione che i gruppi concordino nel trovare la strada per provvedere alle esigenze segnalate, promuovendo un provvedimento da discutere già dalla prossima settimana in sede legislativa.

ALDO RIZZO. Concordo con le considerazioni della collega Barbieri.

PIETRO SODDU. Anche io mi associo alle dichiarazioni dei colleghi Barbieri e Rizzo.

PRESIDENTE. Prendo atto delle dichiarazioni dei gruppi e del rappresentante del Governo. Per quanto ci riguarda, come presidenti delle Commissioni riunite, non abbiamo alcuna difficoltà a dichiarare che il provvedimento in esame, nonostante miri a risolvere e sanare una situazione non positiva collegata al trattamento economico dei giudici ordinari, non può tuttavia considerarsi sostanzialmente risolutivo se non esteso anche a tutte le altre categorie di giudici. Sotto tale profilo assumeremo iniziative adeguate per risolvere la questione.

Desidero altresì osservare che la disponibilità manifestata dal Governo è da noi considerata una condizione politica, non formale, ove si consideri che la predisposizione degli atti amministrativi da parte dell'esecutivo è sempre caratterizzata da estrema lentezza. Al contrario, in sede di Commissioni riunite potremmo procedere più celermente, pervenendo alla rapida definizione di un nuovo provvedimento legislativo, in riferimento al quale rivolgo fin d'ora ai gruppi rappresentati l'invito a provvedere ad una sollecita predisposizione.

GIOVANNI FERRARA. Potremmo procedere allo stralcio degli emendamenti, tra sfondendoli in uno specifico testo.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, le faccio presente che noi operiamo sulla base di un preciso regolamento. Se nel testo elaborato in sede referente fosse stato aggiunto un articolo con il quale si estendevano le previsioni anche alle altre categorie di magistrati, avremmo potuto operare lo stralcio. Ciò non è possibile in questa sede. Piuttosto, potremmo assumere l'impegno per un'iniziativa legislativa, avviata la quale si potrebbe pervenire tempestivamente all'approvazione di un nuovo testo. Non vi possono essere dubbi sul carattere effettivo di tale impegno, dal momento che in questa sede sono presenti i rappresentanti di tre gruppi parlamentari che garantiscono un'ampia maggioranza ...

GIOVANNI FERRARA. Tra l'altro, lei ed il presidente Gargani fungete da garanti.

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti se insistano per la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Anche a nome degli altri proponenti, ritiro gli emendamenti 1.1 ed 1.2.

ALDO RIZZO. Ritiro gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo.

GAETANO VAIRO, *Relatore per la II Commissione*. Ribadisco il parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 2.

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13

aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge 13 aprile 1988, n. 117, e non modifica l'ordine di anzianità del medesimo personale.

2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1989, 1990 e 1991, rispettivamente, in lire 6,7 milioni, 68,7 milioni e 63,5 milioni, si provvede mediante l'indisponibilità di due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

Fracchia, Orlandi.

Ricordo che la Commissione bilancio ha formulato una condizione per la soppressione dell'articolo 2, rilevando che esso « riproducendo l'articolo 1 della legge 13 luglio 1990, n. 189, risulta pleonastico ».

ANGELO PAVAN, *Sottosegretario ai Stato per il tesoro*. Ho assistito alla discussione presso la Commissione bilancio e posso assicurare che l'esame dell'emendamento non ha fatto registrare implicazioni di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Tuttavia, è stata posta una condizione. In pratica, la Commissione bilancio ha posto una condizione motivandola con ragioni non riconducibili alla sua competenza.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Pertanto, è da ritenersi che la condizione non sia stata posta.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 18,25.**

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento. Come risulta dal parere della V Commissione bilancio, relativo alla soppressione dell'articolo 2 del testo approvato dalle Commissioni nel corso del precedente esame in sede referente del disegno di legge, essa non attiene strettamente a profili finanziari quanto ad aspetti relativi al coordinamento generale della legislazione di spesa.

Il presidente della Commissione bilancio — che ho ritenuto di dover consultare telefonicamente — conviene su tali considerazioni.

In merito alla questione potrà riferire anche il presidente Gargani.

GIUSEPPE GARGANI, *Presidente della II Commissione*. Ho condiviso l'esigenza avvertita dal presidente Labriola di interpellare il presidente della Commissione bilancio. Peraltro concordo anch'io nel ritenere che la condizione di cui al parere della Commissione bilancio attenga ad aspetti diversi da quelli relativi ai profili finanziari. Lo stesso Presidente della V Commissione conviene su tale considerazione.

BRUNO FRACCHIA. Alla luce di tali considerazioni, ritiriamo l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 dei decreti-legge 24 marzo 1989, n. 102, 26 maggio 1989, n. 191, 26 luglio 1989, n. 260, e 23 settembre 1989, n. 326.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Recchia.

GAETANO VAIRO, *Relatore per la II Commissione*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3. 1.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.  
Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed

equiparato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4465):

Presenti e votanti	53
Maggioranza	27
Hanno votato sì	53
Hanno votato no	0

(Le Commissioni approvano).

Hanno votato sì:

Angius, Azzolini, Balestracci, Barbera, Barbieri, Bargone, Bertoli, Binetti, Caroli, Casini Carlo, Chiriano, Ciaffi, Ciconte, Ciocci Carlo Alberto, Drago, Ferrara, Finocchiaro Fidelbo, Forleo, Fracchia, Frasson, Fumagalli Carulli, Gargani, Gei, Gitti, Labriola, Leccisi, Matarrese, Mattarella, Mazzuconi, Nenna D'Antonio, Nicotra, Novelli, Orlandi, Pacetti, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Riggio, Rizzo, Sapienza, Sarti, Sbardella, Scarlato, Segni, Sinatra, Soddu, Strumendo, Turco, Vacca, Vairo, Vecchiarelli, Violante e Zampieri.

La seduta termina alle 18,35.

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 13 settembre 1991.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO